

FINE DEI TRASFERIMENTI BASATI SULLA SPESA STORICA

# Federalismo, cosa cambia per il TPL

**A**l fine di definire un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale recante principi e criteri per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Le disposizioni contenute nel disegno di legge, tuttora all'esame in seconda lettura del Senato, sono incentrate sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di un maggiore autonomia di entrata e di spesa a Comuni, Province, Città metropolitane e regioni nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. In questo quadro, uno degli obiettivi principali del disegno di legge è il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei fabbisogni *standard* necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali. Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, il disegno di legge distingue tra le spese connesse alle funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *p*) Cost. – per le quali si prevede l'integrale copertura del fabbisogno – e le altre funzioni, per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali. Un diverso trattamento, intermedio rispetto alle precedenti funzioni, è previsto per il trasporto pubblico locale, nonché per gli interventi speciali di cui al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione. Di seguito si riportano le norme che riguardano il settore in questione. L'articolo 8, comma 1, lettera *c*) prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega devono considerare il principio per cui nella definizione delle modalità per la determinazione

dell'ammontare del finanziamento per il TPL, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard. L'articolo 9, comma 1, lettera *f*) stabilisce il principio/criterio secondo il quale le quote del fondo perequativo per le spese per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura. L'articolo 12, comma 1, lettera *d*) prevede che i decreti legislativi del Governo tengano in considerazione la disciplina di uno o più tributi propri comunale che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'Ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero a finanziare oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana. L'articolo 21, comma 2 – nella fase quinquennale transitoria di passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard e delle capacità fiscali (artt. 19-20) – occorre individuare, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, Cost. Si specifica come tale individuazione sia finalizzata al recupero del deficit infrastrutturale, incluso quello riguardante il trasporto pubblico locale, e debba essere calibrata sulla base della *virtuosità* degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni standard. Gli interventi infrastrutturali così individuati sono altresì indicati nel programma da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 1-bis, della legge n. 443 del 200127. L'articolo 23, comma 3, dispone l'attribuzione a "Roma capitale" delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma e, in aggiunta, di una serie dettagliata di ulteriori funzioni amministrative tra cui l'organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità.

di Emanuele Proia



Nel disegno di legge nuovo assetto di rapporti tra Stato e Regioni